

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO, DI LIVELLO NAZIONALE, PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE EX ISPEL APPARTENENTE AI LIVELLI IV-VIII E I-III PER L'ANNO 2009

La delegazione trattante di parte pubblica "temporanea" per il personale dirigente e non dirigente dell'ex Ispesl, costituita con determinazione del Presidente dell'INAIL del 9 settembre 2010

e

le sottoscritte organizzazioni sindacali:

Visto l'articolo 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto tra l'altro la soppressione dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro e l'attribuzione delle relative funzioni all'INAIL;

Considerato che ai sensi del citato articolo 7, al personale ex Ispesl continua ad applicarsi "il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca" sino alla definizione dei nuovi comparti di contrattazione ex articolo 40, D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 sottoscritti in data 13 Maggio 2009;


Visto l'art. 67, comma 5, della Legge 6 agosto 2008 n. 133 il quale ha stabilito, a decorrere dall'anno 2009, la riduzione del 10% dell'ammontare del fondo, determinato con riferimento all'anno 2004, per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale appartenente al comparto;

Vista la circolare n. 31 del 14/11/2008 del Ministero dell'Economia che prevede l'incremento dell'ammontare del fondo di un importo pari alla retribuzione individuale di anzianità dei cessati;

Vista la deliberazione del 21 maggio 2010 del Direttore Generale dell'ex Ispesl con la quale è stato fissato, per l'anno 2009, in € 7.548.124,00 - comprensivi anche degli incrementi previsti dal CCNL del 13 Maggio 2009 - il fondo destinato a finanziare il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai profili di funzionario di amministrazione, collaboratore di amministrazione, collaboratore degli enti di ricerca, operatore tecnico, operatore di amministrazione, come risultante dall'allegato A;

Vista la deliberazione del 21 maggio 2010 del Direttore Generale dell'ex Ispesl con la quale è stato fissato, per l'anno 2009, in € 882.937,00 - comprensivi anche degli incrementi previsti dal CCNL del 13 Maggio 2009 - il fondo destinato a finanziare il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai profili di ricercatore e tecnologo, come risultante dall'allegato B;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ex Ispesl n. 18 del 26 maggio 2010, concernente la certificazione dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale



appartenente ai livelli dal I al III e dal IV all' VIII relativi agli anni 2009-2010, resa ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 190, della Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006);

Ritenuto di disciplinare, per l'anno 2009, il trattamento economico accessorio per il personale appartenente ai livelli dal IV all'VIII e dal I al III;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

TITOLO PRIMO

**PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI DI FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE,
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE, COLLABORATORE DEGLI ENTI DI RICERCA,
OPERATORE TECNICO, OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 1

(Fondo destinato al trattamento economico accessorio)

1. Per l'anno 2009 il fondo destinato a finanziare il trattamento economico accessorio del personale IV – VIII del personale ex Ispesl è pari, complessivamente, a **euro 7.548.124,00**, come da allegata *Tabella A*.

Art. 2

(Lavoro straordinario)

1. Per l'anno 2009 le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite in **euro 375.000,00**.
2. Nell'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, lettera o) del CCNL 21 febbraio 2002, l'Amministrazione tiene conto delle peculiari, maggiori, esigenze correlate all'attività degli uffici della Presidenza e della Direzione Generale.

Art. 3

(Indennità informatica)

1. Per l'anno 2009 le risorse destinate al finanziamento dell'indennità informatica sono stabilite in **euro 25.000,00**.

Art. 4

(Indennità di rischio per maneggio valori)

1. Per l'anno 2009 le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di rischio per maneggio valori sono stabilite in **euro 9.300,00**.
2. La predetta indennità è corrisposta, per ogni giornata di effettivo servizio, nella misura di euro 8,48 giornalieri al personale responsabile dei servizi di cassa delle sedi centrali individuato con atto formale.

Art. 5
(Indennità di responsabilità)

1. Per l'anno 2009 le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di responsabilità di cui all'articolo 4 dell'accordo integrativo decentrato 15 ottobre 1998 sono stabilite in **euro 7.000,00** e sono ripartite tra il personale avente diritto. L'importo mensile lordo *pro capite* è corrisposto per dodici mensilità.

Art. 6
(Indennità di rischio per i consegnatari)

1. Per l'anno 2009 le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di rischio per i consegnatari sono stabilite in **euro 30.000,00**.
2. L'indennità di rischio di cui al comma 1 è attribuita ai consegnatari, individuati con atto formale, per ogni giornata di effettivo servizio. Tale indennità compete anche ai loro sostituti, individuati con atto formale, nella stessa misura.
3. L'importo delle indennità in parola è fissata in euro 3,00 per il personale dei dipartimenti territoriali con un numero di dipendenti minore o uguale a 15, in euro 3,80 per il personale dei dipartimenti medesimi con un numero di dipendenti maggiore di 15 e in euro 7,50 per il personale della sede centrale, indipendentemente dal numero dei dipendenti.
4. Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti in servizio presso le sedi territoriali interessate dall'indennità di cui al comma 1, si tiene conto del personale complessivamente in servizio alla data del 31 dicembre 2008.

Art. 7
(Indennità di turno)

1. Per l'anno 2009 le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di turno sono stabilite in **euro 100.000,00**.
2. L'indennità di turno è attribuita secondo la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 dell'accordo integrativo di livello nazionale, sottoscritto il 26 luglio 2006, che individuano, rispettivamente, strutture e profili professionali destinatari dell'indennità ed i meccanismi turnali.

Art. 8
(Indennità di ente mensile)

1. Per l'anno 2009 le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di ente mensile sono stabilite in euro **4.104.861,00**. Tali risorse sono corrisposte per dodici mensilità e sono finalizzate a remunerare e mantenere l'efficienza e la qualità dei servizi erogati.

Art. 9
(Indennità di ente annuale)

1. Le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di ente annuale, sono stabilite, per l'anno 2009, in **euro 2.121.283,00** e sono ripartite secondo il livello retributivo di appartenenza, come previsto dal CCNL.

Art. 10
(Fondo per la produttività collettiva ed individuale)

1. Per l'anno 2009, le risorse destinate al finanziamento della produttività collettiva e individuale sono quantificate in euro **749.857,00**.
2. Nelle more della individuazione di nuovi criteri di ripartizione in armonia e più rispondenti ai principi innovatori introdotti dal legislatore, per l'anno 2009 i compensi sono corrisposti, semestralmente, per il 40% al 50% dei dipendenti e per il 60% al restante 50% dei medesimi, secondo i criteri attualmente in vigore nell'Istituto.

Art. 11
**(Assicurazione del personale che svolge attività
che comportano un rischio professionale)**

1. Ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 8 dell'accordo integrativo decentrato 15 ottobre 1998 sono destinati **euro 25.823,00** per l'anno 2009.

Art. 12
(Disciplina delle indennità)

Sono confermate le disposizioni sulla non cumulabilità delle indennità di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente accordo, secondo quanto già stabilito dall'accordo integrativo decentrato del 15 ottobre 1998 e successive modificazioni.

1. Ai fini della erogazione delle indennità di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 saranno considerati i giorni di effettiva presenza in servizio.
2. L'erogazione delle indennità di cui agli artt. 8, 9 e 10 avverrà nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13
(Utilizzo delle economie)

1. Le economie derivanti dall'applicazione degli istituti economici previsti dal presente accordo sono destinate al fondo per la produttività collettiva e individuale, fatto salvo quanto di seguito previsto per le economie derivanti dall'indennità di ente.
2. I residui derivanti dalla corresponsione dell'indennità mensile di ente per l'anno 2009, pari ad euro **282.183,07** sono destinati all'incremento a regime di detta indennità, come da allegata Tabella n. 1 che tiene conto anche di quanto previsto al successivo punto 3 .
3. I residui derivanti dalla corresponsione dell'indennità annuale di ente nell'anno 2009, pari ad euro **813.778,32**, sono destinati per **200.000** euro come incremento a regime dell'indennità mensile di ente, e per la quota residua di € **613.778,32** a titolo di una tantum, come da allegata Tabella n. 2.



Art.14
(Norma finale)

1. Le parti convengono di operare ulteriori approfondimenti nell'eventualità in cui pervengano diverse interpretazioni da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alle modalità di calcolo definitive della riduzione del 10 % di cui alle premesse.

TITOLO SECONDO

PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI DI RICERCATORE E TECNOLOGO

Art. 15
(Fondo destinato al trattamento economico accessorio)

1. Per l'anno 2009 il fondo destinato a finanziare il trattamento economico accessorio del personale I – III del personale ex Ispesl è pari, complessivamente, a **euro 882.937,00**, come da allegata *Tabella B*:

Art. 16
(Risorse per la valorizzazione professionale)

1. Ai fini della valorizzazione professionale, sono destinati per l'anno 2009 euro **616.531,00**.
2. L'indennità per la valorizzazione professionale per effetto degli incrementi stabiliti dal CCNL 2006/2009 - primo biennio economico - è fissata nella misura di cui alla tabella n. 3.

Art. 17
(Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo)

1. Al finanziamento dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998 – secondo biennio economico 1996-1997 sono destinati per l'anno 2009 **euro 182.906,00**.
2. I residui derivanti dall'applicazione degli istituti previsti dal presente titolo secondo, pari ad **euro 37.949,66** sono destinati ad incrementare a regime l'indennità per oneri specifici e sono ripartiti secondo la vigente disciplina (tab. 4).

Art. 18
(Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo)

1. Al finanziamento dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo, previste dal regolamento dell'Ente, di cui all'articolo 9 del CCNL 5 marzo 1998 – biennio economico 1996-1997, sono destinati per l'anno 2009 **euro 83.500,00**.



Art. 19

(Criteri per l'applicazione dell'Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo e dell'Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, i criteri di cui all'articolo 8, comma 2, del CCNL 5 marzo 1998 – secondo biennio economico 1996-1997, sono quelli indicati nella tabella n. 4 del presente accordo.
2. Ai fini della corresponsione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo, sono individuate due fasce determinate sulla base della rilevanza della struttura e dell'attività svolta, ed in particolare:
 - a. Prima fascia – dipartimenti tecnico - scientifici.
 - b. Seconda fascia – dipartimenti territoriali; centri di ricerca; incarichi di coordinamento di progetti strategici nazionali conferiti con formale provvedimento ai ricercatori e tecnologi.
3. Ai soggetti preposti alle strutture ricomprese nella I fascia è attribuita un'indennità di direzione pari a euro 2.350,00 l'anno. Ai soggetti preposti alle strutture ricomprese nella seconda fascia, un'indennità pari a euro 2.000,00 l'anno. Le suddette indennità non sono cumulabili.
4. L' erogazione delle indennità previste dal presente titolo avverrà nel rispetto della normativa vigente.

Art 20


(Norma finale)

1. Le parti si riconvocheranno entro 10 giorni dalla comunicazione del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alle modalità di calcolo definitive della riduzione del 10 % di cui alle premesse al fine di dare applicazione ai contenuti del parere reso


Roma, 26 ottobre 2010

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:


Il Presidente dell'INAIL



Il Direttore Generale dell'INAIL




Il Direttore Generale dell'ex ISPESEL




PER LE OO.SS.:


FIR CISL



UIL PA UR AFAM



FLC CGIL







USI/RdB

Abraham

ANPRI

AM

2

B

M

AD

MS

ANNO 2009

**FONDO DESTINATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL
PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI DI FUNZIONARIO DI
AMMINISTRAZIONE, COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE,
COLLABORATORE DEGLI ENTI DI RICERCA, OPERATORE TECNICO,
OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE**

FONDO ANNO 2008		7.809.989,00
RIDUZIONE 10% L. 133/2008	-560.041,00	
RIA CESSATI 2008		105.265,00
RIA CESSATI 2009		7.575,00
ART. 11 COMMA 3 CCNL 2006 - 2007		68.268,00
ART. 1 COMMA 2 CCNL 2006 - 2007		53.639,00
ART. 6 COMMA 2 CCNL 2006 - 2009		63.429,00
FONDO ANNO 2009		7.548.124,00

Allegato B

ANNO 2009

**FONDO DESTINATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
DEL PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI DI RICERCATORE E TECNOLOGO**

FONDO ANNO 2008		821.285,00
RIDUZIONE 10% L. 133/2008	-20.383,00	
ART. 15 CCNL 2006 – 2007		82.035,00
FONDO ANNO 2009		882.937,00

Tabella n. 1

INDENNITA' DI ENTE MENSILE SPETTANTE DAL 1/1/2009 IN SEGUITO ALLA
SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2009

FONDO 4.104.861,00 + 200.000,00

Livelli	Importo mensile			Importo annuale		
	VECCHIO IMPORTO	incrementi	NUOVO IMPORTO	VECCHIO IMPORTO	incrementi	NUOVO IMPORTO
IV	€ 618,00	€ 116,25	€ 734,25	€ 7.416,00	€ 1.395,00	€ 8.811,00
V	€ 563,50	€ 105,92	€ 669,42	€ 6.762,00	€ 1.271,00	€ 8.033,00
VI	€ 515,58	€ 97,75	€ 613,33	€ 6.187,00	€ 1.173,00	€ 7.360,00
VII	€ 473,00	€ 89,58	€ 562,58	€ 5.677,00	€ 1.074,00	€ 6.751,00
VIII	€ 445,80	€ 84,37	€ 530,17	€ 5.350,00	€ 1.012,00	€ 6.362,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tabella n. 2

DISTRIBUZIONE UNA TANTUM DEI RESIDUI DELL'INDENNITA' DI ENTE
ANNUALE ANNO 2009

RESIDUI INDENNITA' DI ENTE ANNUALE

613.778,32

Livelli	DISTRIBUZIONE
	annuale
IV	€ 1.256,00
V	€ 1.145,00
VI	€ 1.049,00
VII	€ 963,00
VIII	€ 907,00

PH

AS

MRS

TH

L

TS P

Tabella n. 3

INDENNITÀ DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE - RICERCATORI E TECNOLOGI

Livelli	IMPORTO MENSILE
I	195,15
II	162,20
III	139,40



Tabella n. 4

INDENNITÀ PER ONERI SPECIFICI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCATORE E TECNOLOGO

RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI

Livelli	IMPORTO MENSILE
I	€ 28,00
II	€ 19,00
III	€ 17,00

COORDINATORI DELLE UNITÀ FUNZIONALI, TITOLARI DI INCARICHI DI DIREZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI DI RILEVANZA NAZIONALE

Livelli	IMPORTO MENSILE
I	€ 18,00
II	€ 14,00
III	€ 11,00

PERSONALE RIMANENTE

Livelli	IMPORTO MENSILE
I	€ 28,00
II	€ 41,00
III	€ 67,00

